



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Fabio Alesi
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazziari
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Elisabetta Torrisi
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu
Dott. ssa Xujie Zhou Cons.Lav.

Dott. Matteo Brambilla
Dott. Manlio Caruso
Dott.ssa Alessandra Cavagna
Dott. Alessandro Crippa
Dott. Fabio Gemelli
Dott. Alberto Mariani
Dott. Luca Pirola
Dott. Alessandro Pozzi
Dott.ssa Tzvetelina Spassov

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 18 marzo 2016

Comunicazione n. 4/2016

Oggetto: Comunicazione Black List 2016

Gentili Signori,

il prossimo **11 aprile 2016 (per i soggetti mensili) o 20 aprile 2016 (per i soggetti trimestrali)** è l'ultimo giorno utile a disposizione dei contribuenti Iva per trasmettere la comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, realizzate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio fiscale in uno dei Paesi della cosiddetta "black list" individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. La comunicazione va effettuata mediante la compilazione del quadro BL contenuto nel "Modello di comunicazione polivalente".

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 175/2014, l'obbligo di invio della suddetta comunicazione sussiste solo nel caso in cui **l'importo complessivo delle operazioni effettuate e ricevute nell'anno 2015 è superiore ad € 10.000**; in tal caso, vanno comunicate anche le operazioni di ammontare "poco significativo" che prima della riforma erano escluse dall'obbligo, in virtù della soglia di € 500 non più sussistente

Per individuare il superamento del limite di Euro 10.000 dovrebbero rilevare anche le note di credito. Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia circa la presa in considerazione delle note di credito annotate nel 2015 relative ad anni precedenti.

1. SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Sono, pertanto, obbligati alla presentazione della Comunicazione Black List tutti i **sogetti passivi IVA** che effettuano nei confronti di operatori Black List le operazioni di:

- Cessioni di beni / prestazioni di servizi rese;
- Acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute.

Inoltre, secondo la CM 53/2010 e la RM 121/2010 **sono altresì obbligati** alla comunicazione:

- **gli enti non commerciali** relativamente alle attività commerciali;
- **le stabili organizzazioni** di soggetti non residenti;
- **i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette** di non residenti.

Sono invece esonerati dall’adempimento:

- i contribuenti cd nuovi minimi (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011);
- i soggetti che adottano il nuovo regime “forfettario” (L. 190/2014).

2. MOMENTO RILEVANTE DELL’OPERAZIONE

Secondo la CM 53/2010, **il criterio da seguire ai fini dell’individuazione del periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare** non è dato dal momento di effettuazione dell’operazione bensì da **quello della sua registrazione nei registri IVA** ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.

Sul punto, la CM 2/2011 ha chiarito che **il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le importazioni nella comunicazione coincide con quello della data di registrazione delle bollette doganali nel registro IVA acquisti.**

3. INDIVIDUAZIONE DEI PAESI BLACK LIST

I paesi Black List sono quelli individuati dal **decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e dal **decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 23 novembre 2001, n. 273, ricordando che dalle liste sono stati eliminati Cipro, Malta, Corea del Sud e Repubblica di San Marino **(si allega l'elenco sub A)**.

Le “black list” previste dell’ordinamento normativo hanno subito nel corso del 2015 una revisione significativa, che non ha però coinvolto il DM 4/05/99 (l’ultima modifica a tale decreto è stata apportata con il DM 12/02/2014, che ha espunto dalla lista la Repubblica di San Marino). Visto che, **ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste**, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30/03/2015 e poi dal DM 18/11/2015, i quali hanno eliminato dalla lista del DM 21/11/2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. **Per tali Stati, la comunicazione in esame va comunque effettuata**, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4/05/99.

Il DM 30/03/2015 ha abrogato l’art. 3 del DM 21/11/2001, il quale riportava la lista dei cd. “paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”.

Successivamente, la Legge di stabilità 2016, ha ridefinito i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata legandoli ad una tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più alla presenza dello Stato in una determinata lista di Paesi Black List.

Ne deriva che per le operazioni effettuate o ricevute dai **4 Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell’art. 3 del DM 21/11/2001 e non nel DM 4/05/99**, a seguito dell’abrogazione del suddetto art. 3, **la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria**.

A seguito dell’uscita della Repubblica di San Marino dall’elenco “black list”, per il 2015 comunque le operazioni con operatori sanmarinesi:

- Devono essere indicate nel quadro SE del modello di Comunicazione Polivalente se trattasi di acquisti di beni con “autofattura”;
- assumono la natura di operazioni con l’estero, se operazioni di altra natura.

4. SANZIONI

Le violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti “black list”, riguardanti:

- L’omesso invio della comunicazione;
- La comunicazione con dati incompleti;
- La comunicazione con dati non veritieri o inesatti

sono soggette ad una **sanzione amministrativa da € 500 a € 4.000** (doppio di quanto previsto dall’art. 11 DLgs.471/97 modificato dal D.Lgs. 158/2015 – ossia da € 250 a € 2.000).

È, tuttavia, possibile avvalersi degli istituti previsti dall'ordinamento per la riduzione delle suddette sanzioni, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata.

5. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l'adempimento sarà predisposto direttamente dallo stesso.

I Clienti, invece, che gestiscono in proprio la contabilità e vogliono avvalersi dello Studio per il servizio di predisposizione ed invio della Comunicazione Black List, sono invitati a trasmettere la documentazione entro e non oltre venerdì 25 marzo 2016.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

Allegato A

Stati o territori individuati dal D.M. 4/05/1999 pubblicato nella G.U. n. 107 del 10/05/1999 (sono barrati gli Stati non più Black List)

Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldives (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Montserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Independent State of Samoa).

Stati o territori individuati dal D.M. 21/11/2001 pubblicato nella G.U. n. 273 del 23/11/2001

Articolo 1

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,

Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (Numero abrogato);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Articolo 3

Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) (numero abrogato dall'art. 1 decreto 16 dicembre 2014);
- 10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore